



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Fiscale 00347880163

VIA MARCONI 6 - TELEFONO N. 035 981107 - TELEFAX N. 035 981762

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DEI
VOLONTARI**

Approvato con Deliberazione Consiliare n.17 del 30.04.2026

Sommario

Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 – Prestazione.....	3
Articolo 4 – Obblighi del volontario.....	4
Articolo 5 – Obblighi dell’ente.....	4
Articolo 6 – Registro dei Volontari	5
Articolo 7 – Avviso pubblico	5
Articolo 8 – Requisiti.....	5
Articolo 9 – Copertura assicurativa	6
Articolo 10 – Rimborsi spese	6
Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.....	6

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“Ente”, il comune di Sovere;

“Volontario”, la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo, gratuito (art.17, co.3 CTS), senza finalità lucrative neanche indirette, esclusivamente per fini di solidarietà;

“Registro dei Volontari”, il registro tenuto dall’Ente nel quale sono iscritti i Volontari che ne abbiano fatto domanda.

Articolo 2 - Oggetto

Questo regolamento disciplina e organizza l’attività di singoli individui che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse generale dell’ente.

L’Ente riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato, sostenendo e favorendo l’apporto dei cittadini nelle iniziative di carattere sociale, ambientale, culturale, ricreativo e di solidarietà civile. Resta ferma la disciplina delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato mediante specifiche convenzioni.

Articolo 3 – Prestazione

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, impiegando energie fisiche ed intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, indirizzando tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale e di tutela del bene comune.

La prestazione del volontario non può essere retribuita in alcun modo (art.17, co.3 CTS).

I contenuti operativi della prestazione sono definiti dall’ente.

Le attività svolte dal volontario non possono comportare esercizio di funzioni autoritative, certificative o valutative né attività professionali riservate.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il servizio di volontariato potrà essere effettuato per i seguenti servizi:

- supporto a manifestazioni culturali, sportive e sociali;
- attività di informazione e promozione iniziative comunali;
- supporto e collaborazione con i Servizi Sociali comunali, nell’ambito dei servizi domiciliari e degli altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- supporto ai servizi scolastici e socio-educativi;
- collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori ed agli anziani;
- attività culturali e di biblioteca;
- attività di supporto generale ai servizi comunali.

I volontari iscritti nel Registro sono impiegati dall’Ente sulla base di programmi e piani di attività predisposti dai Responsabili dei servizi competenti, tenuto conto delle attitudini e capacità personali nonché delle esperienze e competenze dichiarate.

L’attività può essere svolta in modo continuativo oppure occasionale, in relazione alle esigenze dell’Ente e alla disponibilità del volontario.

L'impiego dei volontari non può in alcun caso sostituire personale dipendente né configurare rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 4 – Obblighi del volontario

La scelta del volontario, di mettere a disposizione tempo e capacità in collaborazione con l'ente, deve essere libera, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria. È incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Ai volontari non può essere imposto alcun obbligo, se non quello di operare nel rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto svolgendo la prestazione indicata dall'ente, nonché di osservare la legge, i regolamenti e le ordinanze.

Il volontario si impegna inoltre a:

- operare nell'ambito dei programmi dell'Ente e in coordinamento con i responsabili;
- utilizzare con cura le attrezzature ricevute e provvedere alla restituzione secondo le modalità concordate.
- garantire continuità per il periodo concordato ove compatibile con la disponibilità dichiarata;
- mantenere comportamento corretto e rispettoso;
- rispettare la normativa sulla privacy;
- partecipare, se richiesto, a percorsi formativi;
- comunicare tempestivamente eventuali assenze o impedimenti.

Il volontario è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, ove adottato.

Articolo 5 – Obblighi dell'ente

L'ente vigila costantemente sull'incolumità dei volontari. Adotta ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

L'ente acquisisce e fornisce al volontario gli strumenti e gli ausili necessari a garantirne la sicurezza e l'incolumità nell'esercizio della prestazione indicata dall'ente.

I rischi connessi all'attività e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione.

L'ente provvede ad assicurare ciascun volontario, a norma del successivo art. 9.

L'Ente garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in quanto compatibile.

L'ente acquisisce e mette a disposizione del volontario beni, strumenti e materiali utili allo svolgimento della prestazione.

L'Ente:

- definisce un piano di impiego dei volontari, tenendo conto di capacità e attitudini;
- fornisce adeguata informazione e formazione, in particolare in materia di sicurezza;
- dota i volontari di eventuali dispositivi di protezione individuale;
- può assegnare un tesserino identificativo.

Articolo 6 – Registro dei Volontari

È istituito il Registro dei Volontari.

Sono iscritte nel Registro dei Volontari le persone fisiche che, volendo collaborare in qualità di volontari con l'ente e disponendo dei requisiti minimi richiesti, presentino domanda di iscrizione mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall'Ente.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

Il volontario, in ogni tempo, può chiedere la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria libera prestazione.

Il Registro dei Volontari è pubblico e può esser reso noto mediante il sito web dell'ente. Se pubblicato sul web, devono essere oscurati i dati personali degli iscritti. Sono pubblicabili esclusivamente dati non personali o anonimizzati.

Il Registro dei Volontari è tenuto secondo le modalità di cui all'art. 3 del DM 6/10/2021 di "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli".

L'Ente può disporre la cancellazione dal Registro in caso di:

- inadempienze nello svolgimento delle attività;
- comportamenti non conformi;
- violazioni di norme di sicurezza;
- accettazione di compensi non consentiti;
- danni arrecati a persone, beni o all'immagine dell'Ente;
- perdita dei requisiti.

Articolo 7 – Avviso pubblico

Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con l'ente, si pubblica sul sito web un Avviso nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.

L'Avviso è tipo aperto, non ha scadenza, rimane in vigore sino a revoca con altro avviso.

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate, entro trenta giorni dalla presentazione, a cura dell'ufficio preposto alla tenuta dello stesso Registro.

L'ufficio accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro dei Volontari.

In caso di esito negativo, l'ufficio comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 8 – Requisiti

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con l'ente deve:

- disporre della maggiore età e della capacità giuridica di agire;
- avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere escluso dall'elettorato attivo;
- non essere destinatario di condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
- non essere destinatario di condanne incompatibili con l'esercizio dell'attività, nel rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti"

- essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- per i cittadini di Paesi terzi, essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- non essere dipendente del Comune di Sovere, ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017;

Per particolari attività, che richiedono specifiche abilità o competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori requisiti.

Articolo 9 – Copertura assicurativa

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro dei Volontari ed impiegati in attività.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché la tutela per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego di automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell'ente.

L'Amministrazione è sollevata da responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi dei volontari.

Articolo 10 – Rimborsi spese

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

È vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese sostenute dagli stessi nell'esercizio dell'attività indicata dall'ente.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, effettivamente pagate e documentate inerenti all'attività prestata e indicata dall'ente, relative a pasti e trasferimenti.

Le spese pagate dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate dall'ente anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000. L'Ente si riserva controlli a campione.

Laddove il volontario presenti un'autocertificazione, in luogo alla documentazione comprovante le spese sostenute, queste saranno rimborsate dall'ente entro il limite di 10 (dieci) euro al giorno, con un massimo di 150 (centocinquanta) euro mensili, come stabilito dall'art. 17 co. 4 d.lgs. 117/2017.

Salvo casi di forza maggiore, il volontario non può acquistare beni, strumenti e materiali utili alla prestazione; questi sono acquisiti e posti a disposizione del volontario a cura dell'ente.

È fatto divieto di accettare compensi da beneficiari dell'attività, pena cancellazione dal Registro.

Articolo 11 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di volontariato, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Eventuali aggiornamenti normativi si intendono automaticamente recepiti, ove compatibili.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.